

Esente da bollo in modo assoluto
D.P.R. 26-10-1972 N. 642
Tabella all. "B" art. 16

TRIBUNALE DI TRIESTE
PRESIDENZA

12 MAR. 2012

Prot.
Pos.

526/12

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Rep./Racc. n. **87516**

Area Servizi di Amministrazione

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali **Prot. n. 12/2-5/12**

OGGETTO: Convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Trieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, degli artt. 186, comma 9bis, 187, comma 8bis, e 224bis del D.Lgs. n. 285/1992, dell'art. 73, comma 5bis, del D.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno

DUE del mese di **MARZO**

Premesso che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 ed in applicazione degli artt. 186, comma 9bis, 187, comma 8bis, e 224bis del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), della legge 145/2004 e dell'art. 73, comma 5bis del D.P.R. n. 309/1990, come modificato dal D.L. n. 272/2005, convertito con Legge n. 49/2006, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o in caso di mancata opposizione da parte del medesimo, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che la normativa sopra richiamata, nonché l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, le organizzazioni o i centri di cui al precedente capoverso;

che il Ministro della Giustizia con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che le norme citate affidano il compito di controllo sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all'autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.Lgs. n. 274/2000 e per l'attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della Legge n. 145/2004, mentre, nel caso di beneficio concesso ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 o degli artt. 186, 187 e 224bis del D.Lgs. n. 285/1992, il controllo può essere demandato all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (di seguito U.E.P.E.);

considerato che il Comune di Trieste è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità;

con deliberazione giunta n. 484 dd. 14/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, il Comune di Trieste ha approvato la stipulazione di apposita convenzione con il Ministero della Giustizia approvando contestualmente lo schema convenzionale regolante i rapporti tra le parti;

che con il medesimo provvedimento si è dato atto che il presente atto sostituisce le convenzioni di cui agli atti Rep./Racc. n. 70526 dd.

09/06/2005 e Rep./Racc. n. 78524 dd. 05/05/2008, che devono intendersi conseguentemente caducate dalla data di entrata in vigore del presente atto;

tutto ciò premesso,

tra il **COMUNE DI TRIESTE**, d'ora in avanti detto anche "Comune" o "Ente", rappresentato dalla dott.ssa **Tiziana TIOZZO** - Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali, domiciliata agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, nella persona del Presidente del Tribunale facente funzioni Dr. **Raffaele MORVAY**, nato a Trieste il 4 (quattro) agosto 1947 (millenovecentoquarantasette), domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste - Foro Ulpiano n. 1, cui è stata attribuita la competenza alla sottoscrizione della presente convenzione con atto di delega del Ministro della Giustizia dd. 16/07/2001 conservato in copia in atti;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Attività da svolgere

1. Il Comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità, fino ad un massimo di n. 16 (sedici) unità all'anno, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

2. Il Comune specifica che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'attività non retribuita in favore della collettività potrà essere svolta presso le strutture comunali operanti entro i seguenti ambiti di intervento:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio (manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalla Forze Armate o dalle Forze di Polizia);
- cultura (musei);
- verde pubblico;
- ove pertinente con la specifica professionalità del condannato, area amministrativa o tecnica (riordino di archivi e recupero di pratiche arretrate a supporto di uffici amministrativi o tecnici).

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, il numero di persone occupabili in ciascuno dei predetti ambiti di intervento, le specifiche prestazioni lavorative da svolgere, le strutture comunali di accoglienza e i nominativi del personale comunale incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono individuati annualmente dal Servizio Autonomo Risorse Umane e Formazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente al Tribunale di Trieste il provvedimento annuale di individuazione di cui al comma 3 e a comunicare eventuali integrazioni o modifiche dello stesso.

ART. 2 - Modalità di svolgimento

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma delle disposizioni normative citate in premessa, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura comunale di accoglienza, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale il lavoro deve iniziare.

2. Detta decisione viene agevolata dalla dichiarazione di disponibilità da parte del Comune - che l'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre - contenente nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura comunale.

3. Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutati gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto agli operatori della struttura comunale di accoglienza.

4. Lo svolgimento del lavoro è definito nel dettaglio da apposito «accordo individuale», redatto secondo lo schema allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel quale si rende evidente il piano di impiego e, nello specifico: la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti.

5. L'accordo individuale è sottoscritto dai dirigenti preposti rispettivamente alla struttura comunale di accoglienza e al Servizio Autonomo Risorse Umane e Formazione del Comune e dal condannato. Tale accordo è trasmesso all'Autorità incaricata per il controllo del condannato e al Giudice.

ART. 3 - Autorità incaricata per il controllo

1. Il Giudice individua in sentenza l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante. All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza e della presente convenzione.

ART. 4 - Compiti del coordinatore delle prestazioni

1. Il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato è, di norma, il dirigente preposto alla struttura comunale di accoglienza ed ha il compito di:

- seguire il condannato durante il periodo di inserimento, coordinarne la prestazione lavorativa e impartire le relative istruzioni. Il coordinatore può avvalersi di suoi collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro;

- rilevare la presenza del condannato, anche mediante acquisizione - sull'apposito registro allegato sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale - della firma in entrata e in uscita;

- segnalare tempestivamente all'Autorità incaricata per il controllo del condannato, affinché questa ne riferisca al Giudice, ogni eventuale variazione del piano di impiego concordato;
- segnalare tempestivamente all'Autorità incaricata per il controllo del condannato, affinché questa ne riferisca al Giudice, eventuali violazioni, da parte del condannato, del piano di impiego concordato (assenze non giustificate, inadempienze o comportamenti non idonei), allegando le eventuali giustificazioni prodotte dall'interessato;
- garantire gli adempimenti di cui all'art. 5 e all'art. 6, commi 3 e 4, della presente convenzione;
- redigere, a conclusione del lavoro di pubblica utilità, una relazione attestante il corretto assolvimento, da parte del condannato, degli obblighi previsti dal piano di impiego concordato e inviarne copia all'Autorità incaricata per il controllo del condannato, affinché questa la trasmetta al Giudice.

ART. 5 - Modalità di trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e seguenti, del Decreto Legislativo n. 274/2000.

ART. 6 - Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.


2. Per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità il Comune fornisce, per il tramite del Servizio Autonomo Risorse Umane e Formazione, la copertura assicurativa dei condannati contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali mediante assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, con polizza R.C.T..

3. Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso nonché di eventuali dispositivi di sicurezza alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già a disposizione.

4. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva, il Comune si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi e all'Autorità incaricata per il controllo del condannato.

ART. 7 - Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità ai termini di legge delle persone



Supone Car
Raffaele Poggi

preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente ospitante.

ART. 8 - Diritto di recesso

1. Ciascuna parte può recedere dalla presente convenzione con apposita dichiarazione scritta spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'eventuale recesso deve essere dichiarato con un margine di preavviso non inferiore a due mesi e, comunque, tale da consentire l'ultimazione di eventuali attività avviate o la ricollocazione di eventuali misure in corso.

ART. 9 - Durata della convenzione

1. Fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8, la presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dal 14/11/2011, data di esecutività della deliberazione giuntale n. 484/2011 citata in premessa e, per quanto riguarda il Comune di Trieste, potrà essere prorogata con apposito atto di manifestazione espressa in tal senso.
2. La presente convenzione sostituisce quelle precedentemente sottoscritte tra il Comune di Trieste e il Ministero della Giustizia citate in premessa, relative allo svolgimento di lavori di pubblica utilità in esito a sentenze del Giudice di Pace ovvero in applicazione dell'art. 73, comma 5bis, del D.P.R. n. 309/1990 e successive modifiche e integrazioni. Tali convenzioni devono intendersi automaticamente caducate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto.
3. I lavori di pubblica utilità già avviati in base alle convenzioni caducate ai sensi del comma 2 ed eventualmente pendenti alla data ivi indicata, sono ricondotti - a decorrere da tale data - alla disciplina di cui alla presente convenzione.
4. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Trieste, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

ART. 10 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita sin d'ora la competenza all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine viene indicato quale Foro competente quello di Trieste.

ART. 11 - Domicilio e oneri fiscali

Le parti dichiarano di avere il proprio domicilio in Trieste presso le sedi citate in premessa.

Il presente atto, essendo ~~privo~~ di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa parte Seconda del D.P.R. 26.4.1986 n. 1313.

Fatto in doppio originale, di cui uno per ciascuna delle parti, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 20.3.2012

Trieste, 1.3.12

N. 349 Per il Comune di Trieste

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Trieste

ALLEGATO A)

Accordo individuale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi della
Convenzione tra il Comune di Trieste e il Ministero della Giustizia stipulata con atto
Rep./Racc. n. del

Premesso che le prestazioni di cui al presente accordo non configurano alcun rapporto di lavoro
e consistono in attività di supporto agli operatori della struttura comunale di accoglienza;

Il presente accordo tra il Direttore dell'Area/Servizio _____
dott.ssa/dott./sig.ra/sig. _____ e il Sig. _____ - codice fiscale n.
_____, nato a _____, il _____, residente a _____ in via
_____ - viene definito con riferimento al procedimento n° R.G. _____ del
Tribunale di _____ inerente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la durata di
_____ e stabilisce quanto segue:

• SVOLGIMENTO ATTIVITA':

- il Sig. _____ svolgerà l'attività presso la seguente sede o struttura:

e in particolare svolgerà le seguenti mansioni:

1. _____
2. _____
3. _____

ascrivibili, ai fini della copertura assicurativa INAIL, al seguente profilo professionale


secondo la seguente articolazione giornaliera e oraria: _____

La data di inizio dell'attività è il seguente giorno _____

La data di conclusione prevista è il seguente giorno _____ [da aggiornare in
itinere con la data modificata per eventuali differimenti dovuti ad assenze giustificate (documentati
motivi di particolare rilievo, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio o alla famiglia)].

(riga destinata agli aggiornamenti in itinere)

Il Direttore dell'Area/Servizio _____ garantisce l'attuazione degli
adempimenti di cui all'art. 4 della Convenzione citata in oggetto; provvede inoltre ad annotare le
Proc. corr. n. 3° - 09/12/11 13



presenze in uno specifico registro conservato agli atti e a renderlo disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

A conclusione del lavoro di pubblica utilità, il predetto Direttore produrrà all'interessato, in duplice copia, una relazione - corredata dall'estratto del registro di presenza - attestante il corretto assolvimento, da parte dell'interessato, degli obblighi previsti nel presente accordo, in vista degli adempimenti conseguenti a carico dell'Autorità incaricata per il controllo (Autorità di P.S. ovvero Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna), che a sua volta ne curerà la trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente, per la declaratoria di rito.

Il Direttore dell'Area Risorse Umane e Formazione garantisce l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, della Convenzione citata in oggetto.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- svolgere le attività previste nel presente accordo;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività;
- attenersi diligentemente alle istruzioni impartite dal referente comunale e far riferimento al medesimo per qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;
- dare immediata comunicazione di eventuali impedimenti che comportino assenze giustificate e successivamente giustificare l'assenza;
- rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante;
- agevolare il controllo da parte dell'autorità incaricata (autorità di Pubblica Sicurezza ovvero assistente sociale incaricata dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna);
- sottoporsi a visita sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ove richiesto;
- acquisire al termine dell'attività, in duplice copia, dal referente comunale la relazione finale, unitamente all'estratto del registro di presenza, in ordine al corretto assolvimento degli obblighi previsti nel presente accordo e produrne copia all'Organo incaricato per il controllo, che la trasmetterà al Giudice per la declaratoria di rito.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, il Sig. _____ autorizza il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò stabilito, le parti sottoscrivono per accordo.

IL RICHIEDENTE

Sig. _____

IL DIRETTORE DELL'AREA/SERVIZIO _____


Sig. _____

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Sig. _____

Data _____

Prot. corr. n. 3°- 09/12/11/13



Per facilitarne la consultazione, ai fini della predisposizione del piano di lavoro individuale, si riportano i commi 4) e 5) dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992

224-bis. Obblighi del condannato
(articolo introdotto dall'articolo 6 della legge n. 102 del 2006)

.....
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
.....



